



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE**

Composta dai magistrati

Dott. Michele Caccese

Presidente

Dott.ssa Maria Cristina Rizzi

Consigliere

Dott. Pasquale Ucci

Consigliere relatore

Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 150/2022 del R.G.A.C. pendente

TRA

Parte_1 nata il 10/02/1974 a Castellammare di Stabia (c.f.: *C.F._1*), *Parte_2* nato il 02/11/1979 a Gragnano) (c.f.: *C.F._2*), *Parte_3* nata il 23/09/1975 a Newport Beach (U.S.A.) il 23/9/1975 (c.f.: *C.F._3*), *Parte_4* [...] nata il 30/11/1981 a Vico Equense (c.f.: *C.F._4*), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Malafronte Antonio (c.f. *C.F._5*) come da procura in calce al ricorso per riassunzione di processo interrotto;

APPELLANTI

E

Controparte_1 (c.f.: *P.IVA_1*), in persona della mandataria [...] *Controparte_2* (*CP_3*), in forza di procura speciale autenticata dal notaio [...] *Per_1* con atto del 07.01.2020, rep. n. 303826, racc. n.35462, registrato a Pordenone il 15.01.2020 al n. 626 serie 1T, in persona del procuratore speciale dott.ssa *Controparte_4* giusta procura del Dott. *Controparte_5* nella sua qualità di Consigliere della [...] *Controparte_2* del 05.08.2019 Repertorio n. 141139 – Raccolta n. 35696 a rogito Notaio dott. *Persona_2* registrata in pari data al n. 22856 serie 1T, rappresentata e difesa dall'Avv. Abenavoli Giuseppe (C.F. *C.F._6*), in virtù di procura su foglio separato;

APPELLATA

Controparte_6 (c.f.: *P.IVA_2*), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Furno Erik (C.F. *C.F._7*), in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2427/21 pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 6.12.2021

CONCLUSIONI

All'udienza del 6/11/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La **Controparte_6** otteneva dal Tribunale di Torre Annunziata l'emissione nei confronti del notaio **Persona_3** di due distinti decreti ingiuntivi e rispettivamente:

- il decreto n. 744/2015, depositato il 21.04.2015, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 260.560,73, oltre interessi e spese legali, per lo scoperto del c/c ipotecario n. 101/1105443/57, aperto presso la Filiale di Castellammare di Stabia;
- il decreto n. 752/2015, depositato il 21.04.2015, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 417.514,17, oltre interessi legali convenzionali dello 0,50 % e spese legali, quale saldo passivo del c/c n. 101/44081/57, aperto presso la Filiale di Castellammare di Stabia.

Avverso tali provvedimenti proponeva opposizione il notaio **Per_3** formulando sostanzialmente le medesime eccezioni e domande e, in particolare, di nullità dei contratti bancari dell'11/1/96 e del 28/9/2012 sottoscritti, rispettivamente, ai c.c. n. 101/44081/5 e 101/1105443/57 per:

- illegittimità dell'anatocismo applicato;
- illegittimità delle successive variazioni contrattuali operate dalla **CP_6** senza il proprio consenso;
- mancata indicazione dell'I.S.C. (indicatore sintetico di costo);
- mancata indicazione dei criteri e modalità di calcolo delle C.M.S.;
- violazione degli artt. 21, 22, 23, 24 del Codice del Consumo.

Inoltre, l'opponente chiedeva di pronunciare la rescissione e/o risoluzione per eccessiva onerosità dei suddetti contratti.

In entrambi i giudizi si costituiva la Banca opposta la quale contestava le avverse opposizioni e le spiegate domande riconvenzionali, eccependone l'inammissibilità in rito e, in subordine, l'assoluta infondatezza.

Con ordinanza del 22/11/2016, il Giudice riuniva i due giudizi di opposizione, stante la connessione soggettiva e oggettiva tra gli stessi; alla successiva udienza del 30.05.2017, il Tribunale dichiarava interrotto il processo per la morte dell'opponente notaio **Per_3** [...] e il giudizio veniva riassunto da **Parte_1**, **Parte_3** **Controparte_7**, quali di eredi con beneficio di inventario dell'attore.

Inoltre, in data 20.03.2020, si costituiva, quale nuova titolare del credito, ex art. 111 c.p.c., la società **Controparte_1** la quale si riportava a tutte le difese svolte dalla cedente.

Istruita la causa a mezzo di CTU contabile, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 2427/21, pubblicata in data 6.12.2021, rigettava entrambi le opposizioni, dichiarava definitivamente esecutivi i decreti ingiuntivi e compensava tra le parti le spese di lite.

Il Tribunale, in ordine ai motivi di opposizione formulati dal notaio **Per_3**, e ribaditi dai suoi eredi, così motivava: *“le domande di nullità, rescissione e risoluzione dei contratti sono infondate in*

quanto del tutto sformate di prova sotto il profilo della indeterminatezza delle clausole contrattuali che appaiono determinate, sotto il profilo dell'essere ingannevoli e della sproporzione che legittimerebbe la rescissione.

La c.t.u. espletata in corso di causa e immune da vizi logici che ha avuto ad oggetto il contratto n. 101/1105443/57 accertando, in primo luogo, che il valore della scopertura media in linea capitale rilevata dalla rielaborazione degli estratti conto è pari ad euro 251.540,82 dal 30.9.2012 al 31.12.2014.

Il ricalcolo di quanto dovuto si è rivelato pari ad euro 260.512,86 comprendendo gli interessi legali.

Il c.t.u. ha accertato altresì che la CP_6 ha applicato la capitalizzazione degli interessi in conformità della delibera CICR a partire dall'1.7.2000 e che è stato rispettato il tasso soglia.

Ha altresì risposto alle osservazioni del consulente tecnico di parte asserendo di aver condotto la sua analisi sulla documentazione presente agli atti di causa concludendo che sono dovuti gli importi di cui ai decreti ingiuntivi”.

2. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto appello **Parte_1** , **Parte_3**

[...] , **Parte_2** e **Parte_4** per i seguenti motivi:

2.1 violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 comma 1 bis del d.lgs n. 28/2010. In particolare, gli appellanti lamentano che Giudice di primo grado aveva ommesso di pronunziarsi sull'eccezione di improcedibilità della domanda di pagamento avanzata dalla Banca creditrice e dalla società interventrice, stante la mancata attivazione, da parte della parte opposta, della procedura di mediazione obbligatoria.

2.2 Col secondo motivo gli appellanti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 117 TUB in relazione alla delibera CICR del 4/3/2003, dell'art. 118 TUB, della L. n. 154/1992, del D.lgs. 385/1993 e della L. n. 108/96 e succ. mod.

In particolare, quanto alle somme pretese dalla CP_6 in relazione al conto corrente ordinario n. 101/44081/57, aperto l'11/1/1996 presso la filiale di Castellammare di Stabia della [...]

Controparte_6 gli eredi del notaio **Per_3** evidenziano che, del tutto arbitrariamente, l'Istituto di Credito aveva addebitato su tale conto anche le competenze del conto n. 1105443 creando una pretestuosa confusione contabile allo scopo di generare anomali picchi di saldi negativi sui quali erano stati applicati, unilateralmente e illegittimamente, ulteriori interessi e C.M.S., creando un evidente effetto anatocistico a seguito dell'unico rapporto connesso e collegato indebitamente.

Inoltre, i contratti prodotti dalla CP_6 tra l'altro relativi soltanto al rapporto di c.c. n. 44081, erano sprovvisti dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, la quale impone che siano determinate per iscritto le condizioni economiche applicate sin dall'accensione del rapporto risalente, nel caso *de quo*, al 1996 e, comunque, in essi non erano indicati gli I.S.C. (indicatore sintetico di costo), i criteri e le modalità di calcolo delle C.M.S. e riportavano aliquote di fatto non rispettate nel rapporto, in quanto variate unilateralmente dalla Banca, senza preventiva approvazione e senza giustificato motivo, così come richiesto dall'art. 118 TUB.

Secondo gli appellanti, quindi, sulla scorta della relazione tecnica espletata dal proprio consulente, in riferimento al solo periodo 1/1/10 – 31/3/2014, a fronte della richiesta della **Controparte_6** pari ad € 180.913,81, il rapporto avrebbe dovuto presentare un saldo negativo pari soltanto ad € 20.924,48.

Per quanto riguarda, invece, lo scoperto sul conto corrente ordinario n. 101/1105443/57, acceso a seguito di contratto di apertura di credito del 28/9/2012 presso la filiale di

Castellammare di Stabia della **Controparte_6** dal notaio **Per_3**, gli appellanti evidenziano che tale contratto era stato sottoscritto per consentire di ripianare il debito maturato sul c.c. n. 101/44081/57, intestato al notaio ed aperto l'11/1/96, ma, anche per tale rapporto, la **CP_6** aveva operato un'arbitraria applicazione delle condizioni economiche relative sia agli interessi debitori, che alle commissioni di massimo scoperto (C.M.S.) addebitate periodicamente sicchè, ricalcolando gli interessi senza applicare la capitalizzazione, sia annuale che trimestrale senza considerare le condizioni economiche indicate negli scalari, ed utilizzando i tassi nominali indicati dal meccanismo di integrazione previsto nell'art. 5 della Legge n. 154/1992 e nell'art. 117 comma 7 del D.lgs. n. 385/1993 e pubblicati dal **CP_8** l'ammontare complessivo delle C.M.S. e degli interessi passivi dovuti dal notaio **Per_3**, relativamente al rapporto di conto corrente n. 1105443 ed in riferimento al periodo 28/9/2012 – 31/3/2014, risultava pari ad € 3.954,20 in luogo della maggior somma di € 18.865,55 pretesa dalla **CP_6**.

Alla luce di tale premessa gli appellanti censurano la sentenza impugnata per aver fatto proprie e richiamate le conclusioni del CTU nominato in corso di causa - dott. **Per_4** – il quale, tuttavia, in ordine alle questioni sopra indicate, nulla aveva dedotto, rimanendo silente rispetto alla consulenza di parte e alle note formulate dal CTP dr. **Per_5** in sede di bozza peritale, omettendo comunque di rispondere adeguatamente ai quesiti peritali.

Secondo gli appellanti, infatti, l'ausiliario non aveva rilevato che i contratti bancari prodotti da controparte erano relativi soltanto al rapporto di conto corrente n. 44081 e, comunque, risultavano sprovvisti dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, che prevede la corretta determinazione scritta delle condizioni economiche applicate sin dall'accensione del rapporto risalente al 1996. Il Ctu, inoltre, nulla aveva dedotto, quantunque conferente per il *thema decidendum*, sul rilievo di parte opponente, che nei contratti successivi, offerti in copia e privi di data certa, non era indicato l'ISC (indicatore sintetico di costo), né i criteri e le modalità di calcolo delle C.M.S. Ancora, l'ausiliario non aveva considerato che nella documentazione offerta dalla Banca erano riportate aliquote non rispettate nel corso del rapporto, in quanto variate unilateralmente dall'Istituto di credito senza preventiva approvazione e senza il giustificato motivo richiesto dall'art. 118 TUB.

Per tali ragioni, in ossequio al quesito formulato, l'ausiliario avrebbe dovuto necessariamente ricostruire sia il c/c n. 44081 che il c/c n. 1105443, adottando il tasso legale o i tassi sostitutivi dei BOT ex art. 117 del TUB, eliminando ogni forma di capitalizzazione ed espungendo le commissioni di massimo scoperto, le spese e le valute, in quanto anch'esse non regolarmente concordate ai sensi di legge.

Infine, in esecuzione all'incarico conferito dal Giudice, il CTU avrebbe dovuto eseguire anche la verifica dei tassi soglia usura ex L. n. 108/96 per entrambi i rapporti (n. 44081 e n. 1105443), utilizzando l'ordinaria formula del Tasso Effettivo Globale conforme al disposto di cui all'art. 644, comma IV c.p., secondo la quale “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazione a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”.

Infine, gli appellanti contestano che, in riscontro alla richiesta formulata dal proprio ctp per l'acquisizione dei conteggi elaborati dal CTU, finalizzata alle opportune verifiche sui criteri e le metodologie di calcolo utilizzati, era stato trasmesso dal CTU dott. **Per_4** unicamente un

prospetto contenente la formula per il "calcolo della scopertura media in linea capitale", che nulla aveva a che fare con le dovute rielaborazioni contabili dei conti correnti bancari oggetto del giudizio

2.3 Col terzo motivo di appello gli eredi del notaio **Per_3** prospettavano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418, 1325, 1448, 1467, 1468, 1469 bis c.c., in relazione all'art. 2697 c.c. nonché degli artt. 21, 22, 23 e 24 del Codice del Consumo (D. lgs 206/2005) e, infine, degli artt. 8, 9 della delibera CICR del 4/3/2003 e degli artt. 117 e 118 TUB.

In particolare, secondo gli appellanti, la mancata indicazione dell'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) determinava la nullità dei contratti bancari azionati da controparte – ex art. 117 comma 8 TUB – per violazione di quanto previsto dall'art. 9 della Delibera CICR (Comitato Interministeriale Credito Risparmio) del 4/3/2003.

Gli appellanti rilevano, inoltre, che la **CP_6** nel corso del rapporto, aveva apportato ripetute variazioni delle condizioni contrattuali senza il consenso dell'opponente, richiamando l'art. 9 del contratto di anticipazione bancaria del 28/9/2012 - che prevede la possibilità per la **CP_6** in presenza di un giustificato motivo, di modificare le condizioni economiche accessorie mediante espressa comunicazione alla parte finanziata -; ma secondo gli eredi del notaio **Per_3** tale clausola è nulla ai sensi dell'art. 24 del D. lgs n. 206/05 che considera pratica commerciale aggressiva quella che *“con indebito condizionamento limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”*.

Secondo gli appellanti, quindi, i contratti bancari dell'11/1/96 e del 28/9/2012 contengono non solo clausole indeterminate, ma anche palesemente vessatorie ex art. 1469 bis c.c., tali da rendere eccessivamente onerosa la prestazione dell'opponente ex art. 1467 c.c. che aveva subito addirittura la sopravvenuta impossibilità della sua prestazione ex art. 1463 c.c. per evidente sproporzione che legittima la rescissione per lesione ex art. 1448 c.c. tra quanto ottenuto a mutuo e quanto si era obbligato a restituire, in relazione anche alle difficoltà dell'opponente di reperire liquidità per ripianare il debito contratto con la **CP_6** sul conto n. 101/44081/57; conseguentemente anche le iscrizioni ipotecarie eseguite in esecuzione del contratto n. 1105443 del 28/9/2012 dovevano essere dichiarate nulle e/o inefficaci.

Sulla base di tali premesse gli appellanti così hanno concluso:

1. *Dichiararsi l'improcedibilità delle domande di pagamento avanzate dalle appellate per violazione dell'art. 5 comma 1 bis D. lgs 28/2010, e conseguentemente revocare e/o annullare i due D.I. nn. 744/2015 e 752/2015 del Tribunale di Torre Annunziata.*
2. *In accoglimento delle opposizioni e delle domande riconvenzionali, accertarsi e dichiararsi la nullità integrale ed assoluta dei due contratti bancari n. 101/44081/57 dell'11/1/96 e n. 101/1105443/57 del 28/9/2012 intercorsi tra le parti, ex art. 117 TUB e ai sensi della Delibera CICR del 4/3/2003, nonché ai sensi degli artt. 1418, 1419 I comma e 1815 c.c., ovvero dichiararsi la rescissione ex artt. 1448 c.c. e/o la risoluzione ex artt. 1469 bis, 1467, 1463 c.c..*
3. *Conseguentemente revocarsi e/o annullarsi i D.I. nn. 744/2015 e 752/2015 del Tribunale di Torre Annunziata, e senza che sia pronunciata alcuna statuizione di condanna di pagamento a carico degli odierni comparenti, attuali opposenti, per le ragioni di cui al punto 3.1) del presente atto.*

4. *In via del tutto subordinata, nella malaugurata ipotesi in cui non venga dichiarata la nullità, rescissione e/o risoluzione dei contratti, dichiararsi l'illegittimità e l'illiceità dei tassi, moratori e corrispettivi, applicati dalla CP_6 sui due conti correnti, e rideterminarsi le somme eventualmente dovute dagli opposenti secondo quanto previsto dalla vigente normativa, ovvero dalla L. 154/1992, dal D.lgs 385/1993 e L. n. 108/1996, con succ. mod., dichiarando altresì che alcuna somma a titolo di interesse è dovuta, e che la pretesa di € 180.913,81 (di cui al D.I.n.752/2015) e quella di € 18.865,55 (D.I. n. 744/15) non sono dovute, così come determinate dal dr. CP_9 nelle allegate relazioni (fol. 4 e 8 – fasc. I grado).*

5. *In via ancor più gradata, rideterminare gli interessi al tasso legale sui due conti.*

6. *In ogni caso, e per l'effetto, dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia dell'ipoteca di I grado concessa dalla parte finanziata sull'immobile sito in Vico Equense, descritto in atti, iscritta a garanzia dell'impugnato contratto bancario n.101/1105443/57 del 28/9/2012, con conseguente ordine di cancellazione.*

7. *Condannarsi le appellate e/o chi tenuto per legge, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.*

3. Controparte_1 si è costituita in giudizio evidenziando, in primo luogo, che tutte le eccezioni riguardanti i fatti antecedenti alla cessione intercorsa con la Controparte_6

[...] non erano opponibili alla cessionaria, essendo verificatasi una *mutatio* nella titolarità dal lato passivo del rapporto controverso. Inoltre, l'appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello sia ex art. 348 bis che 342 c.p.c. e, nel merito:

- la tardività della eccezione di improcedibilità sollevata dalla controparte solo con il deposito delle memorie di replica in quanto il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1 bis dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 avrebbe dovuto essere eccepito, a pena di decadenza, o rilevato d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado ovvero quando il giudice si era pronunciato sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

- l'infondatezza dei motivi di gravame formulati dalle controparti attese le risultanze peritali da cui emergeva che, in entrambi i rapporti in esame, la CP_6 aveva dato prova della pattuizione delle condizioni economiche applicate e che, risultando escluso il comportamento illegittimo della CP_6 in nessun modo poteva trovare applicazione la norma generale, richiamata dagli appellanti, di cui all'art. 117 TUB considerando che l'ISC non è un tasso debitore ma solo un indice equivalente, privo di valore negoziale e con finalità meramente informativa.

Anche la Controparte_10 si è costituita in giudizio prospettando l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di gravame indicati dagli eredi del notaio Per_3 e chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza del 22.5.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Tuttavia, rilevato che nel fascicolo telematico e in quello cartaceo risultava presente unicamente il contratto di apertura di credito stipulato in data 28.9.2012 e nessuno dei documenti indicati nei due ricorsi monitori di cui ai decreti ingiuntivi sopra indicati né i documenti indicati nella suddetta relazione di CTU, con ordinanza del 15.10.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di consentire alle parti di depositare copia di tutta la documentazione allegata ai ricorsi monitori nonché prodotti nel corso dei giudizi di primo grado. Quindi, all'esito dell'udienza svolta in data 18.12.2024, la Corte riteneva necessario disporre una nuova CTU contabile avente ad oggetto i rapporti oggetto di lite e la causa veniva, quindi, rinviata nuovamente per la

precisazione delle conclusioni all'udienza del 12.11.2025 nella quale la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

3. L'appello è solo in parte fondato e può essere accolto nei limiti che si precisano di seguito.

Risulta certamente infondato il primo motivo di appello giacchè l'art. 5 c. 1 bis della L. 28/2010 stabilisce che, nel caso di mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza. Nel caso di specie l'opponente, soltanto nella memoria di replica ha eccepito, per la prima volta, l'improcedibilità delle domande proposte dalla CP_6 con i ricorsi monitori per mancato espletamento del procedimento di cui al predetto art. 5 e, dunque, tale eccezione risultava tardiva.

Di contro, risulta fondato il secondo motivo di appello nella parte in cui censura la sentenza impugnata nella parte in cui richiamava acriticamente le conclusioni del CTU nominato in corso di causa, dott. Per_4 . Dalla relazione depositata dal predetto ausiliario nel corso del giudizio di primo grado, infatti, non è possibile comprendere il percorso logico con il quale il CTU è pervenuto a ricostruire i rapporti di dare/avere tra le parti né tantomeno il dott.

Per_4 ha formulato una qualche deduzione in ordine alle questioni sollevate dagli oppositori rimanendo anche silente rispetto alla consulenza di parte e alle note formulate dal CTP dr. Per_5 in sede di bozza peritale, omettendo comunque di rispondere adeguatamente ai quesiti peritali.

Alla luce di quanto premesso, è stato indispensabile disporre una nuova CTU contabile all'esito della quale l'ausiliario, dott. Persona_6 ha accertato che:

Il conto corrente di corrispondenza n. 44081 risulta acceso in data 11.01.1996 mediante sottoscrizione di specifica scheda negoziale. Nel predetto documento: per la determinazione degli interessi creditorî si rimandava al *"foglio informativo analitico esposto al pubblico presso i nostri sportelli"*; per l'individuazione del saggio d'interesse debitore si rimandava al *"3° comma art.7 delle sotto indicate norme, fino alla concorrenza del fido accordato"*, articolo nel quale il tasso era fissato nel *"prime rate ABI"*, senza indicazione di alcuno *spread* (i relativi campi risultano non compilati); alcuna ulteriore condizione economica risulta indicata.

Le parti, in data 05.06.2002, 12.12.2008, e 01.12.2011 sottoscrivevano ulteriore contratti - relativo al rapporto n. 44081 - mediante il quale pattuivano nuove e analiticamente indicate condizioni economiche. In tutti i contratti, inoltre, risultava specificatamente approvata – ai sensi dell'art. 1341 c.c. – la clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale delle competenze nonché quella mediante la quale la banca si riservava la facoltà di variare, anche in senso sfavorevole al correntista, le condizioni economiche applicabili al rapporto.

Agli atti del giudizio risultano versati, in serie continua, gli estratti conto a decorrere dall'01.01.1997 – epoca in cui il rapporto presentava un saldo creditore di € 103.875,229 – e sino al 31.12.2014, epoca in cui il conto esponeva un saldo debitore di euro 471.679,57.

Inoltre, Mediante atto notarile del 28.09.201210 – recante repertorio n. 25324 e raccolta n.7761 - la banca concedeva al notaio Per_3 un'apertura di credito ipotecaria di € 250.000,00 della durata di 24 mesi, regolata nell'ambito del c/c di corrispondenza n.101/110544311.

Agli atti del giudizio risultano versati, in serie continua, gli estratti conto a decorrere dal 25.09.2012 – data di accensione del rapporto – e sino al 31.12.2014, epoca in cui il conto esponeva il saldo debitore di euro 206.560,73

In relazione alle contestazioni relative alla dedotta applicazione di tassi usurari il CTU ha verificato che il contratto di accensione del conto corrente n.44081 - risultava stipulato anteriormente all'entrata in vigore della legge n.108/1996 mediante la quale venne novellato, nella formulazione ancora vigente, il reato di usura.

In relazione ai successivi rinnovi contrattuali, il CTU ha evidenziato l'impossibilità di determinare, con assoluta certezza, se – ed eventualmente per quale importo - il rapporto n. 44081 fosse risultato affidato. In ogni caso, l'ausiliario ha provveduto a esperire gli accertamenti in tema di usura originaria confrontando – per ciascuna scheda negoziale – il maggior tasso debitore tra quelli indicati in contratto (scenario maggiormente favorevole al correntista) con la classe d'importo più bassa tra quelle previste per la categoria “aperture di credito in conto corrente” (scenario, anche in questo caso, maggiormente favorevole al correntista), categoria aderente alla tipologia di verifica a compiersi. In tutte le ipotesi analizzate le condizioni economiche non sono mai risultate in contrasto con la legge n.108/1996.

Per quanto riguarda la ricostruzione dei due rapporti di conto corrente oggetto di lite, il CTU, relativamente al c/c n. 44081, ha provveduto a escludere la capitalizzazione degli interessi per il periodo antecedente al 04.06.2002 (in assenza di valida pattuizione) e per il turno di tempo dal 12.12.2008 (data di sottoscrizione di scheda contrattuale recante indicazione del medesimo tasso creditore sia nominale sia effettivo, (cfr. Cass. ord. 10 febbraio 2022, n. 4321) al 31.12.2014 (data di cristallizzazione del credito ex art.50 TUB). Di contro, risultano capitalizzati trimestralmente gli interessi dal 05.06.2002 (data di sottoscrizione della scheda negoziale disciplinante validamente la capitalizzazione) all'11.12.2008.

Per il conto corrente ipotecario n.101/1105443 la capitalizzazione degli interessi non risulta mai regolarmente convenuta tra le parti e, pertanto, correttamente il CTU ha escluso gli effetti anatocistici per l'intera durata del rapporto.

Il CTU, relativamente al c/c n. 44081, avendo accertato che gli interessi creditorî risultano regolarmente convenuti unicamente a far data dal 04.06.2002, ha rideterminato il saldo del rapporto utilizzando i tassi BOT, sino al 03.06.2002 e applicando i tassi banca per il periodo successivo.

Di contro, la rielaborazione del conto corrente ipotecario n. 101/1105443 è stata effettuata dal CTU applicando i tassi creditorî applicati dalla banca in quanto regolarmente convenuti tra le parti.

Risulta, inoltre, invalida la pattuizione delle CMS sia per il conto c/c n.44081 che per il corrente ipotecario n.101/1105443 – non essendo stati indicati i criteri per la determinazione della commissione - e, dunque, le stesse sono state escluse.

Gli oneri equipollenti alle CMS, invece, risultano regolarmente convenuti sia nell'ambito del c/c n. 44081 che per il corrente ipotecario n.101/1105443; tuttavia, risultano addebitati dalla banca unicamente nell'ambito del c/c n. 44081

Il CTU, relativamente alle spese di liquidazione trimestrale e alle commissioni infratrimestrali addebitate nell'ambito del c/c n. 44081, avendone accertato la valida pattuizione unicamente a

far data dal 04.06.2002, in sede di ricalcolo le ha espunte per il periodo antecedente e confermate per il periodo successivo.

Inoltre, sebbene le spese di liquidazione trimestrale risultino regolarmente convenute nell'ambito del conto corrente ipotecario n. 101/1105443, la banca mai ha provveduto ad addebitarle. Alcuna pattuizione si è rinvenuta riguardo agli oneri infratrimestrali, oneri che, difatti, non risultano addebitati dall'istituto di credito.

Il CTU, relativamente al c/c n. 44081, avendo accertato la valida pattuizione delle valute unicamente a far data dal 04.06.2002, ha rideterminato il saldo del rapporto facendo decorrere il computo degli interessi dalla data contabile sino al 03.06.2002 e dalla data valuta per il periodo successivo.

La rielaborazione del conto corrente ipotecario n. 101/1105443 è stata effettuata facendo adozione della data valuta, risultando essa validamente convenuta tra le parti.

All'esito delle rielaborazioni contabili eseguite in adozione dei criteri innanzi illustrati, il CTU ha provveduto quantificare - alla data del 31.12.2014 (data di cristallizzazione del credito ex art.50 TUB) - l'esposizione debitoria del *de cuius*, **Persona_3**, in complessivi € 508.590,03, di cui:

€ 250.034,00 in riferimento al rapporto di c/c n.44081;

€ 258.556,03 per il conto ipotecario n.101/1105443.

Diversamente, devono essere rigettate tutte le altre censure formulate dagli appellanti atteso che:

- risulta consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19/09/2024, n. 25199) in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto;
- ai sensi dell'art. 1448 c.c., la rescissione per lesione richiede la simultanea esistenza dei tre requisiti di seguito indicati: l'eccedenza *ultra dimidium* della prestazione rispetto alla controprestazione, lo stato di bisogno del contraente danneggiato e l'approfittamento di esso da parte dell'altro contraente. Gli appellanti si sono limitati a prospettare, peraltro genericamente, la ricorrenza, nel caso di specie, di tali elementi ma non hanno offerto nessuna prova concreta della effettiva sussistenza degli stessi.
- analogamente, non è chiaro quali sarebbero le circostanze straordinarie e imprevedibili che potrebbero giustificare la rescissione dei contratti bancari sottoscritti dallo **Per_3** secondo quanto previsto dall'art. 1467 c.c.

In conclusione, in riforma della sentenza impugnata, devono essere revocati i decreti ingiuntivi n. 744/2015 e 752/2015 e **Parte_1**, **Parte_3**, **Parte_2**

[...], **Parte_4** devono essere condannati a pagare in favore della **[...]**

[...]

[...]
[...]

Controparte_11 l'importo complessivo di € 508.590,03, (di cui € 250.034,00 in riferimento al rapporto di c/c n. 44081 e € 258.556,03 per il conto ipotecario n.101/1105443) oltre interessi al tasso come concordati nell'ultimo pattuizione valido dalla costituzione in mora e fino al soddisfo;

4 Atteso che nessuna delle parti appellate ha proposto impugnazione rispetto alla regolamentazione delle spese di lite contenuta nella sentenza di primo grado, le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022 per le controversie civili davanti alla Corte di Appello per lo scaglione relativo al valore della controversia (determinato in virtù del decum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007 — e, quindi, rientrante nello scaglione da € 260.001,00 ad € 520.000,00).

P.Q.M.

La Corte di Appello di Napoli, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposta da *Parte_1* , *Parte_3* , [...] *Parte_2* , *Parte_4* nei confronti di *Controparte_1* e [...] *Controparte_6* avverso la sentenza n. 2427/21 pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 6.12.2021, così provvede:

1. Accoglie, in parte, l'appello proposto da *Parte_1* , *Pt_3* *Parte_3* , *Parte_2* e *Parte_4* e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza;
2. Revoca i decreti ingiuntivi n. 744/2015 e 752/2015;
3. Condanna *Parte_1* , *Parte_3* , *Parte_2* , [...] *Parte_4* a pagare in favore della *Controparte_11* [...] l'importo di cui € 250.034,00 (in riferimento al rapporto di c/c n. 44081) oltre interessi al tasso come concordato nell'ultima pattuizione valida, dalla costituzione in mora e fino al soddisfo;
4. Condanna *Parte_1* , *Parte_3* , *Parte_2* , [...] *Parte_4* a pagare in favore della *Controparte_11* [...] l'importo di € 258.556,03 (per il conto ipotecario n.101/1105443), oltre interessi al tasso come concordato nell'ultima pattuizione valida, dalla costituzione in mora e fino al soddisfo;
5. condanna *Parte_1* , *Parte_3* , *Parte_2* e *Pt_4* [...] di *Pt_1* al pagamento, ed in favore della *Controparte_11* [...] delle spese di lite, che si liquidano in € 20.119,00 (ventimilacentodiciannove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
6. condanna *Parte_1* , *Parte_3* di *Pt_1* , *Parte_2* e *Pt_4* [...] di *Pt_1* al pagamento, ed in favore di *Controparte_1* delle spese di lite, che si liquidano in € 20.119,00 (ventimilacentodiciannove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
7. Pone le spese della CTU espletata nel presente grado di giudizio a carico di *Pt_1* di

Pt_1 , *Parte_3* , *Parte_2* e *Parte_4* ;

Così deciso in Napoli, il 4/03/2026

Il Consigliere relatore

Dott. Pasquale Ucci

Il Presidente

dott. Michele Caccese